

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 32 del 12 Novembre 2022

### SOMMARIO

1. <b>D.L. N. 173/2022</b> - Riordino delle attribuzioni dei Ministeri.....	2
2. <b>SRL COSTITUITE IN VIDEOCONFERENZA</b> - Approvati i modelli standard degli atti costitutivi utilizzabili a decorrere dal 5 novembre 2022.....	3
3. <b>TITOLARITA' EFFETTIVA - PRESTO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> - Incomprensibile ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi .....	4
4. <b>RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE</b> - Fine della fase di trasmigrazione per le APS e OdV - Dal 7 novembre passaggio con il silenzio-assenso - Obbligo di aggiornare le informazioni entro i successivi 90 giorni.....	6
5. <b>RIFORMA DELLO SPORT</b> - Pubblicato decreto correttivo - In vigore dal 1° gennaio 2023.....	6
5.1. <i>RIFORMA DELLO SPORT - Le nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo per dilettanti e professionisti - In vigore dal 1° gennaio 2023.....</i>	8
5.2. <i>RIFORMA DELLO SPORT - Le norme di coordinamento con la riforma del Terzo settore .....</i>	9
6. <b>ENTI DEL TERZO SETTORE</b> - Pubblicato il decreto che individua le attività caritatevoli.....	10
7. <b>REVISORI ED ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI</b> - Dettate le condizioni per l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali .....	11
8. <b>PNEUMATICI FUORI USO</b> - Definito il contributo ambientale 2023 .....	13
9. <b>ENERGIA ELETTRICA</b> - Istituito l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita.....	13
10. <b>CLOUD COMPUTING</b> - Pubblicato l'avviso per la costituzione di un elenco di istituzioni per la formazione dei dipendenti pubblici - Domande entro il 21 novembre .....	14
11. <b>POSTE ITALIANE</b> - Approvato dall'Unione europea il piano da 512 milioni di euro per la digitalizzazione dei piccoli comuni.....	15
12. <b>VOUCHER CONNETTIVITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI</b> - Richieste entro il 15 dicembre 2022.....	15
13. <b>MAGGIORAZIONE "WEDDING" HO.RE.CA. PER BAR E RISTORANTI</b> - Fondo di 10 milioni di euro - Fissate le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione de minimis - Al via dal 7 al 21 novembre .....	16
14. <b>PNRR</b> - 150 milioni di euro per lo sviluppo della logistica agroalimentare nelle aree portuali - Pubblicato l'avviso pubblico - Domande entro il 25 novembre.....	17
15. <b>CREDITO DI IMPOSTA PER L'E-COMMERCE DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI</b> - Definita la percentuale del bonus fruibile - Istituito il codice tributo .....	18
16. <b>RISTORAZIONE</b> - Stanziare risorse per favorire la transizione ecologica e premiare la qualità .....	19
17. <b>PNRR - VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI</b> - BANDO DI 8,5 MILIONI DI EURO PER I PROGETTI POC - Termine di presentazione dei progetti al 14 novembre 2022 .....	20
18. <b>BONUS DISTRIBUZIONE GIORNALI</b> - Istanze entro il 14 novembre .....	21
19. <b>FONDO PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE</b> - Assegnazione di contributi ai Comuni - Domande di accesso al Fondo dal 14 novembre al 14 dicembre 2022 .....	21
20. <b>INDUSTRIA CONCIARIA</b> - 10 MILIONI DI EURO PER INVESTIMENTI INNOVATIVI ECOSOSTENIBILI - Domande dal 15 novembre .....	22

21. <b>AUTOTRASPORTATORI</b> - CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARBURANTE - Istituito il codice tributo .....	23
22. <b>SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE</b> - In arrivo contributi a fondo perduto per spese sanitarie e di sanificazione da emergenza Covid-19 - Domande entro il prossimo 7 dicembre .....	23
23. <b>SICUREZZA SUL LAVORO</b> - Al via le domande per il finanziamento di progetti finalizzati alla riduzione degli infortuni .....	24
24. <b>ART BONUS</b> - Soggetti beneficiari - Chiarimenti dall'Agenzia delle entrate .....	25
25. <b>CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT</b> - Scadenza prorogata al 23 novembre 2022 .....	26
26. <b>LOTTERIA DEGLI SCONTRINI</b> - In arrivo una nuova versione - Impiego di codici QR e vincite istantanee.....	26
27. <b>PNEUMATICI INVERNALI 2022/2023</b> - Obbligo dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023.....	27
<b>Altre notizie in breve</b> .....	28
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	1

## **1. D.L. N. 173/2022 - Riordino delle attribuzioni dei Ministeri**

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell' 11 novembre 2022, il **Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**".

Con una modifica all'articolo 2 del D.Lgs. n. 300/1999, vengono stabilite - **a decorrere dal 12 novembre 2022** - le seguenti nuove denominazioni dei Ministeri interessati dal riordino:

- il Ministero dello sviluppo economico diviene "**Ministero delle imprese e del made in Italy**" e acquisisce la competenza in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy in Italia e nel mondo (art. 2);
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diviene "**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**" e acquisisce la competenza in materia di tutela della sovranità alimentare (art. 3);
- il Ministero della transizione ecologica diviene "**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**" e diviene competente in materia di sicurezza energetica (art. 4);
- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si denomina "**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**" (art. 5);
- il Ministero dell'istruzione si denomina "**Ministero dell'istruzione e del merito**" e si specificano le funzioni spettanti al Ministero in materia di valorizzazione del merito (art. 6).

Viene, inoltre, prevista la **istituzione di tre nuovi Comitati**:

- il **Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo - CIMIM**, con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo (art. 9); istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (art. 10),

- **Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE**, composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 11),

- il **Comitato interministeriale per le politiche del mare - CIPOM**, con compiti di coordinamento e di definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare (art. 12).

Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, **a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023**, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato (art. 13).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

## **2. SRL COSTITUITE IN VIDEOCONFERENZA - Approvati i modelli standard degli atti costitutivi utilizzabili a decorrere dal 5 novembre 2022**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022, il **Decreto ministeriale 26 luglio 2022, n. 155**, recante "*Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183*".

L'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata (SRL) e delle società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) **aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro** (mediante bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato del notaio), può essere ricevuto dal notaio, **per atto pubblico informatico**, con la **partecipazione in videoconferenza** delle parti richiedenti o di alcune di esse mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

Rispetto all'obbligo di stipula **in presenza fisica** delle parti previsto dall'art. 47 della legge n. 89/1913, ("legge notarile"), l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 183 dell'8 novembre 2021 (recante "*Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario*") stabilisce che l'atto costitutivo delle SRL e delle SRLS, aventi sede in Italia e con capitale versato tramite conferimenti in denaro, potrà essere ricevuto dal notaio attraverso un **atto pubblico informatico** con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o anche solo di alcune di esse.

In attuazione di questa disposizione e al fine di fornire garanzie volte a soddisfare i **requisiti** di:

- corretta **identificazione** delle parti,
- **non contrarietà** della volontà delle parti all'ordinamento giuridico, e, infine,
- **raccolta delle sottoscrizioni**,

l'articolo 1, comma 1, ultima parte del D.M. n. 155/2022, ha previsto l'utilizzo di una **piattaforma telematica** predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del D.M. n. 155/2022 - **in vigore dal 5 novembre 2022**:

- a) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 1 «**Modello SRL**»;
- b) gli atti costitutivi riferiti alle società a responsabilità limitata semplificata, in videoconferenza, possono essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 2 «**Modello SRL SEMPLIFICATA**».

A far data **dal 5 novembre 2022**, i Notai potranno quindi ricevere gli atti costitutivi delle SRL e delle SRLS per atto pubblico informatico **utilizzando** i citati **modelli allegati** al regolamento n. 155/2022.

Ciascuna Camera di Commercio dovrà pubblicare, sul proprio sito istituzionale, i modelli in questione, **anche in lingua inglese**.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo - entro 10 giorni - presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, ai sensi dell'articolo 2330 del Codice civile.

In caso di utilizzo dei modelli standard uniformi, il **compenso per l'attività notarile** è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 155/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il percorso guidato per la stipula della costituzione di SRL online clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello SRL in inglese clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello SRL semplificata in inglese clicca qui.](#)

### **3. TITOLARITA' EFFETTIVA - PRESTO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE - Incomprensibile ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi**

All'articolo 21, comma 1, del **D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231** (c.d. "*Decreto Antiriciclaggio*"), viene previsto che **il Registro imprese sia destinatario anche della comunicazione del "titolare effettivo"**, cioè delle informazioni riguardanti le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività in una persona giuridica o trust.

Secondo la normativa antiriciclaggio, il **Titolare Effettivo** è "*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*" (art. 1, comma 2, lett. pp), D.Lgs. n. 231/2007; art. 1, comma 2, lett. pp), D.Lgs. n. 90/2017).

#### **Soggetti coinvolti dalla comunicazione**

Soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione sono:

- Le **imprese dotate di personalità giuridica**: le società a responsabilità limitata (sia quelle ordinarie che quelle semplificate, le start-up innovative), le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative;
- gli **istituti giuridici affini al trust**: gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo quanto disposto all'articolo 22, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 231/2007;
- le **persone giuridiche private**: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;

In sostanza, tutti questi soggetti sono tenuti ad effettuare un'**apposita comunicazione al Registro delle imprese**, che per ora è stata disciplinata dal **decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55**, la cui pubblicazione è avvenuta solo il 25 maggio 2022, **entrato in vigore il 9 giugno 2022**.

A breve saranno pubblicati i decreti attuativi previsti dallo stesso D.I. n. 55/2022, che renderanno operativo l'obbligo della prevista comunicazione del "Titolare effettivo", da effettuarsi tramite l'invio di una pratica telematica al Registro delle Imprese.

#### **La nota informativa delle Camere di Commercio**

In questo periodo, in attesa che vengano emanati i tre decreti attuativi, le Camere di Commercio stanno inviando, via PEC, alle imprese coinvolte, una nota nella quale si richiamano le informazioni utili circa le modalità di invio della comunicazione in questione.

Nella nota si fa, inoltre, presente che è stato predisposto un apposito portale che sarà il punto d'accesso per avere informazioni e riferimenti normativi.

Tramite il portale sarà possibile comunicare il nominativo del titolare effettivo della società o del trust, consultare il registro dei titolari effettivi e dei trust (quando sarà disponibile) ed accreditarsi per poter accedere alle informazioni in esso contenute.

## Scadenze e modalità di invio della comunicazione

Affinchè le disposizioni dettate dal D.I. n. 55/2022 diventino operative, dovranno essere emanati **tre diversi provvedimenti**.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.I. n. 55/2022, il Ministero dello sviluppo economico dovrà emanare un primo **provvedimento con il quale si dovrà attestare l'operatività del sistema di comunicazione** dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Dalla data di pubblicazione di questo decreto, i soggetti interessati **già esistenti** avranno **60 giorni** di tempo per inviare la comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti.

Per i soggetti obbligati, **costituiti dopo la pubblicazione del decreto**, dovranno, invece, assolvere all'obbligo **entro 30 giorni** dall'iscrizione nei rispettivi registri oppure - per Trust e istituti giuridici affini - dalla loro costituzione (art. 3, comma 7, D.I. n. 55/2022).

**Attenzione:** i termini indicati, come precisato al comma 8, dell'art. 3, del D.I. n. 55/2022, sono da considerare **termini perentori**, salvo, pertanto, incorrere nelle **sanzioni amministrative** fissate al comma 2, dell'articolo 4, del citato D.I. n. 55/2022.

Se il Titolare Effettivo non viene comunicato entro il termine previsto, la Camera di Commercio territorialmente competente deve contestare la violazione dell'obbligo.

La sanzione, secondo l'articolo 2630 del Codice civile, potrà variare **da un minimo di 103,00 euro fino a un massimo di 1.032,00 euro**, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

La pratica deve essere **inviata in formato telematico** tramite la **Comunicazione Unica** all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

Per la **compilazione** e l'invio è possibile utilizzare, tra gli altri, anche **DIRE** (*Deposito e Istanze Registro Imprese*), il sistema informatico messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

Da tener presente che il **Titolare Effettivo** dovrà essere **confermato periodicamente entro 12 mesi** dalla:

- **prima comunicazione,**
- **ultima conferma,**
- **modifica più recente,** da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall'atto che l'ha originata.

La conferma può anche essere **contestuale al deposito del bilancio d'esercizio**.

Gli **altri tre decreti**, di cui si attende l'emanazione, riguardano:

- 1) l'**adozione delle specifiche tecniche** del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico (art. 3, comma 5, D.I. n. 55/2022);
- 2) la **fissazione degli importi dei diritti di segreteria** della Camera di commercio per gli adempimenti previsti dal presente decreto inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese e l'accesso alle stesse, da adottarsi da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 8, commi 1 e 2, D.I. n. 55/2022);
- 3) l'adozione dei **modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva** in caso di accesso da parte dei soggetti obbligati (art. 6) e di altri soggetti (art. 7), da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico (art. 8, comma 3, D.I. n. 55/2022).

**Ci risulta incomprensibile tutto questo ritardo, ma non ci resta che attendere.**

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito di Infocamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sistema informatico e procedere all'inoltro della comunicazione clicca qui.](#)

#### **4. RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - Fine della fase di trasmigrazione per le APS e OdV - Dal 7 novembre passaggio con il silenzio-assenso - Obbligo di aggiornare le informazioni entro i successivi 90 giorni**

Terminata la fase di trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a decorrere **dal 7 novembre 2022** - ai fini dell'iscrizione nel Registro - per le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni di volontariato (OdV) che ancora non hanno ricevuto alcuna comunicazione dagli Uffici preposti al controllo, **scatterà il silenzio-assenso**.

Ricordiamo che questo termine, da ultimo prorogato con il D.L. n. 73/02022 (c.d. "*Decreto semplificazioni fiscali*"), convertito dalla L. n. 122/2022, è quello assegnato agli Uffici del RUNTS per **accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per mantenere la qualifica di APS o di OdV anche nel nuovo Registro** (art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dall'art. 25-bis della L. n. 122/2022, di conversione del D.L. n. 73/2022).

**Attenzione:** si tratta, pertanto, di una scadenza che **riguarda solo le APS e OdV già iscritte nei vecchi registri di settore** e coinvolte nel processo di trasmigrazione, senza la presentazione di alcuna domanda di iscrizione, ma tramite l'iniziativa degli Uffici.

Per gli enti trasmigrati, dopo il 7 novembre, si possono, pertanto, prospettare tre scenari:

- 1) Se i **documenti sono completi e conformi** alle disposizioni dettate dal Codice del Terzo settore, gli Uffici provvederanno ad iscrivere l'Ente nella sezione AOS/OdV del RUNTS con un **provvedimento espresso di iscrizione**.
- 2) Se, invece, dalla verifica degli Uffici emergono motivi ostativi all'iscrizione o la documentazione è incompleta e non corretta, agli Enti interessati verranno concessi **altri 10 giorni**, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta dell'Ufficio, per eventuali controdeduzioni e **60 giorni** per la regolarizzazione.
- 3) Nel caso, entro il prossimo 7 novembre non intervenga un provvedimento espresso, **si forma il silenzio-assenso** (art. 31, comma 10, D.M. 15 settembre 2020 e circolare n. 9 del 21 aprile 2022): la pratica della APS o della OdV dovrà intendersi accolta e l'iscrizione nel RUNTS perfezionata. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per tali Enti di intervenire per completare il corredo delle informazioni presenti sul portale del RUNTS. In particolare, stando quanto chiarito dalla circolare n. 9/2022, le APS e le OdV saranno tenute, entro i 90 giorni successivi dall'iscrizione (se si tratta di soggetti iscritti per silenzio-assenso i 90 giorni decorreranno dal prossimo 7 novembre), **depositare direttamente al RUNTS i bilanci e ad aggiornare le informazioni necessarie** (per es. adeguamento degli statuti, l'eventuale intenzione di accedere al 5 per mille, l'attestazione di affiliazione a una rete associativa del Terzo settore).

Per questi Enti sarà importante depositare la documentazione e aggiornare le informazioni richieste direttamente sul RUNTS, anche al fine di evitare provvedimenti di cancellazione dal RUNTS successivi all'iscrizione che possono provenire dall'esito di controlli periodici effettuati dagli Uffici (art. 51, D.Lgs. n. 117/2017).

#### **5. RIFORMA DELLO SPORT - Pubblicato decreto correttivo - In vigore dal 1° gennaio 2023**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il **Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163**: recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*".

Si tratta di un decreto che apporta modifiche a due dei cinque pilastri su cui si fonda la più **complessiva riforma dell'ordinamento sportivo**.

Il primo, il **D.Lgs. n. 36/2021**, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Il secondo, il **D.Lgs. n. 37/2021** quella degli agenti degli atleti; il terzo, il **D.Lgs. n. 38/2021** tratta il tema della gestione degli impianti sportivi; il **D.Lgs. n. 39/2021** introduce il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e il **D.Lgs. n. 40/2021**, l'ultimo, l'unico già in vigore nella sua integralità dallo scorso 1° gennaio, detta le norme di sicurezza per gli sport della neve.

Il testo del nuovo decreto, composto da **31 articoli**, **modifica altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021**, e le norme oggetto delle modifiche si applicheranno **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, anche se ci sono pressioni per ottenerne la posticipazione che potrebbe essere formalizzata nella prossima legge di bilancio.

In breve sintesi, questi i contenuti del decreto:

- Gli **articoli da 1 a 5** recano modifiche in tema di **associazioni e società sportive dilettantistiche** (modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021). Gli interventi si concentrano sulla **forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere** e su **alcuni profili della relativa disciplina** (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).  
Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche, di indicare nello statuto come attività principale l'esercizio dell'attività dilettantistica.
- Gli **articoli 6 e 7** recano modifiche in tema di **tesseramento degli atleti**, rispetto a cui, oltre a venire una nuova definizione normativa, **si eleva da 12 a 14 anni, l'età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento**. L'intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell'età considerata dal testo vigente (modifiche al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021).
- **L'articolo 8** reca modifiche alla disciplina delle **figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi**, allargando il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate (modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021).
- **L'articolo 9** reca modifiche al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di **benessere degli animali impiegati in attività sportive**, con riguardo ai profili assicurativi. In particolare, si prevede che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) l'obbligo di verificare e controllare l'esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.
- Gli **articoli da 10 a 12** recano modifiche al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di **sport equestri**, con riguardo alle norme europee rilevanti ai fini della definizione di "cavallo atleta".
- Gli **articoli da 13 a 26** recano modifiche al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di **lavoro sportivo**. Le disposizioni recano, *inter alia*, **modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi** e chiariscono la **distinzione tra l'area del professionismo e l'area del dilettantismo**, in particolare attraverso l'introduzione di una **specifico disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo**.
- Gli **articoli 27 e 28** recano modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di **laureati in scienze motorie**. Le disposizioni dispongono, tra l'altro, che l'istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un'abilitazione professionale equipollente a quella di chinesologo e precisano che il chinesologo e l'istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.
- Gli **articoli 29 e 30** recano modifiche al Titolo VII del D.Lgs. n. 36/2021, recante **disposizioni finali**.  
Le disposizioni prevedono, tra l'altro, che sia fatta salva la disposizione che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall'applicazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 che prevede l'assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato alle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 163/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 36/2021 clicca qui.](#)

## **5.1. RIFORMA DELLO SPORT - Le nuove disposizioni in materia di lavoro sportivo per dilettanti e professionisti - In vigore dal 1° gennaio 2023**

Il **Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163** prevede - **negli articoli dal 13 al 26** - nuove disposizioni anche in materia di lavoro che riguardano, in particolare, la disciplina:

- del rapporto di lavoro sportivo (art. 13),
- del rapporto di lavoro subordinato sportivo (art. 14),
- del rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici (art. 15),
- del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (art. 16),
- dei controlli sanitari dei lavoratori sportivi (art. 20),
- della sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori nell'esercizio delle attività sportive (art. 21),
- dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi subordinati, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per gli sportivi dei settori dilettantistici (art. 22),
- del trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi (art. 23),
- di trattamento tributario dei compensi del lavoro sportivo (art. 24),
- di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (art. 25),
- dell'area del professionismo e del dilettantismo (art. 26).

Tra le principali novità introdotte dal provvedimento, spicca la **modifica di cui all' articolo 25** del D.Lgs. n. 36/2021, apportata dall'art. 13, che **amplia la nozione di "lavoratore sportivo"** la quale, ad oggi, comprende, oltre all'atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, anche **"ogni tesserato, ai sensi dell' articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale"**.

Per quanto riguarda il **lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo**, il decreto sancisce che, a partire dal prossimo **1° gennaio 2023**, **il lavoro sportivo dilettantistico si presumerà oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa**, qualora ricorrano, congiuntamente, i seguenti **requisiti** nei confronti del medesimo committente:

1. la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, **non superi le 18 ore settimanali** (ad esclusione del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);
2. le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

In più, il provvedimento in esame **digitalizza, semplificandoli, gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro sportivo**.

Infatti, gli Enti e le Società destinatarie delle prestazioni sportive dovranno comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati utili ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, attraverso una procedura simile a quella da effettuarsi per l'invio della comunicazione al centro per l'impiego che dovrà essere resa disponibile all'INPS e all'INAIL.

Come nel caso di omessa comunicazione al centro per l'impiego, anche il **mancato adempimento connesso alle comunicazioni circa la costituzione di rapporto di lavoro sportivo** sarà punito con una **sanzione amministrativa** pecuniaria compresa tra i 100 e 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Altra novità introdotta dal decreto correttivo è quella che riguarda il **trattamento pensionistico**.

Nel dettaglio, viene sancito **l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali** in capo ai lavoratori sportivi nei settori dilettantistici, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni di lavoro autonome, **che percepiscano un compenso superiore ai 5.000 euro annui**.

La gestione previdenziale di riferimento per i lavoratori con contratto di lavoro subordinato (professionale o dilettantistico) sarà il **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi** gestito dall'INPS mentre, per i lavoratori autonomi o con partita IVA, è prevista la **Gestione Separata INPS**.



Il provvedimento prevede, inoltre, in favore delle posizioni inerenti i rapporti di collaborazione coordinate e continuative e lavoro autonomo, **fino al 31 dicembre 2027**, una **riduzione del 50% delle aliquote**, con equivalente riduzione dell'imponibile contributivo e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche.

Altra interessante novità riguarda la disciplina dell'**apprendistato**.

Viene infatti **ridotto da 18 a 15 anni il limite minimo di età dei lavoratori sportivi dilettantistici** ai fini dell'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.

Da ultimo, **viene posticipata al 31 luglio 2023 l'abolizione del vincolo sportivo volto a limitare la libertà contrattuale dell'atleta** anche per i dilettanti, dopo che la sentenza Bosman lo aveva già abolito per i professionisti nel 1996.

A far data dunque dal 1° agosto 2023, ogni rinnovo di tesseramento dovrà prevedere la sottoscrizione dell'atleta.

## **5.2. RIFORMA DELLO SPORT - Le norme di coordinamento con la riforma del Terzo settore**

Gli enti sportivi dilettantistici si trovano oggi tra le due "grandi" riforme, quella del Terzo settore e quella dello sport.

Tra le più di 360.000 istituzioni non profit censite dall'ISTAT, circa 90.000 sono associazioni o società sportive dilettantistiche. Di queste 90.000 organizzazioni, si stima che **più della metà possano essere qualificate come Enti del terzo settore reali o potenziali**, ovvero abbiano i requisiti o per trasmettere nel nuovo Registro unico del terzo settore (RUNTS) o per chiedere di iscriversi onde potersi avvalere dei vantaggi previsti dal Codice del Terzo settore.

Già solo questo dato rivela come le due riforme non possano procedere su binari paralleli, ma abbiano bisogno di un'armonizzazione che purtroppo non è stata prevista al momento del varo della riforma dello sport.

Il D.Lgs. n. 36/2021 - al di là di affermare la compatibilità in merito all'assunzione della doppia qualifica - si è dimostrato carente dal punto di vista del coordinamento con il codice del Terzo settore, limitandosi ad affermare che quanti assumono la doppia qualifica devono applicare il codice del Terzo settore in via prioritaria.

Il decreto correttivo evidenzia la possibilità per le organizzazioni sportive di **assumere entrambe le qualifiche**, prevedendo che gli Enti del Terzo settore siano soggetti esclusivamente alle disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva e per quanto concerne gli altri aspetti, solo se compatibili con la disciplina del Terzo settore.

Il novellato articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce, infatti, che gli **enti sportivi dilettantistici** devono indicare nella denominazione sociale la **finalità sportiva** e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti **forme giuridiche**:

- a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato**;
- c) **società di capitali e cooperative** di cui al Libro V, Titoli V e VI, del Codice civile;
- c-bis) **Enti del Terzo settore (ETS)**, costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Quello previsto dall'articolo 1, che integra l'articolo 6, comma 1, D.Lgs. 36/2021 è l'aspetto civilistico di maggior rilievo. In tema di **forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici**, vengono pertanto **escluse le società di persone e aggiunte le società cooperative** (lett. c) nonché **gli Enti del Terzo settore** costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017, iscritti al RUNTS e che, laddove esercenti, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche (lett. c-bis).

L'articolo 1 aggiunge, con il novellato comma 2 dell'articolo 6, che **agli Enti del Terzo settore si applicano le norme del D.Lgs. n. 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica**

**esercitata** e, relativamente alle disposizioni del Capo I del decreto medesimo, **solo in quanto compatibili** con il D.Lgs. n. 117/2017, e, per le imprese sociali, con il D.Lgs. n. 112/2017.

Con questi interventi il **decreto correttivo rende perfettamente compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore.**

Secondo quanto disposto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 117/2017, gli Enti del Terzo settore del mondo sportivo devono **indicare nello statuto** lo "*svolgimento stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*" (comma 1, lett. c), ma è possibile svolgere anche altre attività di interesse generale, non essendo necessario in questo caso che quella sportiva sia l'attività principale.

All'articolo 7, il decreto collettivo ha **aggiunto due nuovi commi**: 1-bis e 1-ter.

Secondo quanto disposto dal nuovo comma 1-bis, le **associazioni e le società sportive** che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017 (*finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*), **abbiano assunto la qualifica di Enti del Terzo settore (ETS)**, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al RUNTS, **il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è richiesto.**

Nel successivo comma 1-ter si stabilisce che le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. **Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.**

Un altro aspetto del D.Lgs. n. 36/2021 che confliggeva con il codice del Terzo settore era rappresentato dall'introduzione della **figura dell' "amatore"** (art. 29) come alternativa a quella del percettore compensi sportivi. Il decreto lo qualificava infatti come volontario a cui potevano essere riconosciuti rimborsi spese forfettari, circostanza incompatibile con il codice del Terzo settore.

Con il decreto correttivo, con una modifica all'articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021, viene risolto questo aspetto: la figura dell' "amatore" viene sostituita con quella del **"volontario"**.

**Le organizzazioni sportive potranno** avvalersi esclusivamente di **"volontari"**, a cui può essere riconosciuto un rimborso a piè di lista, di **lavoratori sportivi**, di collaboratori amministrativo-gestionali e di lavoratori soggetti all'ordinaria disciplina.

Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 2 dell'articolo 29, le **prestazioni sportive dei volontari** non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere **rimborsate esclusivamente le spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

**Scompaiono quindi le figure degli "amatori"** e la possibilità di riconoscere compensi ex articolo 67, comma 1, lett. m), TUIR. **Subentrano i "volontari"** che risultano essere coloro i quali non percepiscono compensi, fatto salvo il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute.

## **6. ENTI DEL TERZO SETTORE - Pubblicato il decreto che individua le attività caritatevoli**

In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lett. n), del D.Lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il **Decreto 19 settembre 2022, n. 171**, recante "**Regolamento di individuazione delle attività caritatevoli**", tra quelle di interesse generale elencate dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), al fine di definire l'ambito di applicazione del regime di esclusione previsto per le **operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica** nel territorio della Repubblica.

Il presente regolamento **si applica alle operazioni di pagamento disposte nel territorio della Repubblica italiana da o tramite un dispositivo elettronico** nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli Enti del Terzo settore che esercitano in via

esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività di interesse generale, erogate a titolo gratuito dagli stessi Enti del Terzo settore:

- a) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa, di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), D.Lgs n. 117/2017;
- b) **cooperazione allo sviluppo** ai sensi della legge n. 125/2014, di cui all'art. 5, comma 1, lett. n), D.Lgs n. 117/2017;
- c) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, nonché **ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi**, di cui all'art. 5, comma 1, lett. q), D.Lgs n. 117/2017;
- d) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**, di cui all'art. 5, comma 1, lett. r), D.Lgs n. 117/2017;
- e) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui legge n. 166/2016, **o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**, di cui all'art. 5, comma 1, lett. u), D.Lgs n. 117/2017;
- f) **protezione civile**, ai sensi della legge n. 225/1992, di cui all'art. 5, comma 1, lett. y), D.Lgs n. 117/2017.

Queste operazioni di pagamento devono essere effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi, consente a un utente della rete o del servizio di eseguire le operazioni medesime addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento **non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili** (art. 2, comma 2).

Fino alla piena operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il **regime di esclusione si applica in via transitoria anche** alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **7. REVISORI ED ENTI DI REVISIONE CONTABILE DI PAESI TERZI - Dettate le condizioni per l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, il **decreto 1 settembre 2022, n. 174 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** recante il regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel **Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi**, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, **emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39**.

Il regolamento istituisce nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle, un'apposita sezione separata denominata «**sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi**», relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.

**La sezione è distinta in due parti:**

- 1) **Parte A**, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che **rilasciano relazioni di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo** i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entità del Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, **in conformità all'articolo 45, della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006**;
- 2) **Parte B**, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che **rilasciano dichiarazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entità**

di cui all'articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010, in conformità all'articolo 36, dello stesso decreto, **aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006.**

Per ciascun revisore di un Paese terzo o di ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B sono riportate le informazioni indicate al comma 3, dell'articolo 2 del decreto in commento. Dette informazioni sono **conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente** sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Registro dei revisori legali.

L'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell'apposita sezione separata **non abilita detti soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia** (art. 2, comma 5).

La **domanda di iscrizione** nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - **Parte A**, debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, è **redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze** - registro dei revisori legali, contenente i dati e le informazioni riportate nell'articolo 6 del decreto in commento, dovrà essere **inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla CONSOB**, e andrà esaminata entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in **180 giorni dalla data di ricezione**.

Tra i documenti da allegare alla domanda di iscrizione, l'interessato dovrà riportare gli estremi della registrazione in qualità di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato (art. 6, comma 2, lett. d)).

L'iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - **Parte B** - è subordinata alla **sussistenza delle condizioni** indicate all'articolo 10 del decreto in commento.

La domanda di iscrizione nella sezione del registro dei revisori legali - **Parte B**, debitamente compilata e sottoscritta dal revisore o dal legale rappresentante dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo, è redatta secondo il modello pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - revisione legale dei conti e dovrà essere **inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e per conoscenza alla CONSOB**, e andrà esaminata entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in **180 giorni dalla data di ricezione**.

Le domande di iscrizione, comprensive dei relativi allegati e dell'attestazione di versamento del contributo previsto, devono essere **prodotte in lingua italiana o inglese** (art. 6, comma 3 e art. 11, comma 3).

I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'apposita sezione del registro dei revisori legali - Parte A e Parte B - relativa ai revisori e agli enti di revisione contabile di Paesi terzi, sono tenuti al versamento, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, di un **contributo fisso per le spese amministrative pari ad euro 150,00**, da corrispondere secondo le modalità di versamento stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 13).

All'articolo 15 del decreto vengono dettate alcune **disposizioni transitorie**, che riguardano i **revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla CONSOB**, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 39/2010, nell'apposita sezione dell'Albo Speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del TUF.

Questi soggetti dovranno presentare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento (**entro il 24 febbraio 2023**), apposita domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a seconda del ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II o III del presente regolamento.

Fino alla notificazione della decisione sull'istanza di iscrizione nella Sezione del Registro dei revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti dalla CONSOB nella sezione dell'Albo speciale, possono continuare ad effettuare la revisione legale dei conti delle entità di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto (art. 15, comma 2).

**Continuano ad avere effetti giuridici in Italia** le relazioni di revisione emesse fino alla data di iscrizione nella Sezione del registro dei revisori legali o di eventuale rigetto, dai revisori di Paesi terzi e dagli enti di revisione contabile di Paesi terzi, già iscritti nella sezione dell'Albo speciale della CONSOB che hanno presentato apposita domanda di iscrizione nei termini indicati sopra.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **8. PNEUMATICI FUORI USO - Definito il contributo ambientale 2023**

Il 27 ottobre 2022 è stato pubblicato, sul sito del Ministero della transizione ecologica, il prospetto informatico per la comunicazione del **contributo ambientale per la gestione degli PFU nel 2023** predisposto secondo le disposizioni del D.M. n.182 del 2019.

In particolare si ricorda che, al fine di dare attuazione alle disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, il contributo 2023 dovrà tener conto:

- della copertura dei costi di gestione di quantità **in peso di PFU pari al 95% del peso degli pneumatici nuovi** immessi sul mercato nel 2022;
- degli eventuali avanzi di gestione conseguiti negli anni 2020 e 2021, e dei ricavi/corrispettivi conseguiti nell'ambito dell'attività di gestione.

Per le forme associate per la gestione degli PFU e i sistemi individuali di gestione con immesso superiore alle 200 ton/anno, si dovranno raccogliere e gestire ulteriori quantità di PFU **nella misura incrementale del 15% oltre i propri obiettivi**.

Si evidenzia infine che il prospetto informatico deve essere compilato e inviato esclusivamente in formato Excel al seguente indirizzo di posta elettronica: [EC@Pec.Mite.Gov.it](mailto:EC@Pec.Mite.Gov.it), **entro il 31 ottobre 2022**.

Ricordiamo che ai sensi dell'**articolo 228, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006** (Codice Ambiente), i produttori e gli importatori di prodotti pneumatici devono comunicare annualmente al Ministero l'ammontare del contributo, posto a carico degli utenti finali, necessario per adempiere, nell'anno solare successivo all'obbligo di gestione dei PFU, con specificazione degli oneri e delle componenti di costo.

E' stato così emanato, prima il **D.M. 11 aprile 2011, n. 82** (regolamento generale), poi aggiornato e sostituito dal **DECRETO 19 novembre 2019, n. 182** con un nuovo regolamento attualmente in vigore.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero della transizione ecologica clicca qui.](#)

## **9. ENERGIA ELETTRICA - Istituito l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il **decreto 25 agosto 2022, n. 164** del Ministero della Transizione Ecologica che riporta il "*Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei **soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124***".

In particolare il decreto istituisce presso il Ministero della transizione ecologica **l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali**.

Il regolamento, che entrerà in vigore il **17 novembre 2022**:

- a) fissa le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori;
- b) disciplina il procedimento per l'esclusione degli iscritti dal medesimo Elenco venditori.

L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco venditori costituiscono **titolo abilitativo** per lo svolgimento delle attività di vendita nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica.

Sono **escluse dall'applicazione delle disposizioni del regolamento** le imprese che operano nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica esclusivamente in qualità di esercenti il servizio di **maggior tutela**.

Le imprese di vendita **devono essere costituite in una delle seguenti forme**:

- a) società per azioni;

- b) società in accomandita per azioni;
- c) società a responsabilità limitata;
- d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b) e c);
- e) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) società cooperative;
- g) società costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del Codice civile.

Per le imprese di vendita, **l'attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo** o dall'oggetto indicato nello statuto depositato presso il Registro delle imprese.

L'impresa di vendita deve possedere un **capitale sociale interamente versato non inferiore a centomila euro**.

La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori deve essere presentata al Ministero della transizione ecologica.

L'impresa di vendita, nella domanda di iscrizione nell'Elenco venditori, dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **il possesso dei requisiti** richiesti dal regolamento.

Il Ministero iscrive nell'Elenco venditori l'impresa **entro trenta giorni** dalla ricezione della domanda di iscrizione, dandone comunicazione alla medesima.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **10. CLOUD COMPUTING - Pubblicato l'avviso per la costituzione di un elenco di istituzioni per la formazione dei dipendenti pubblici - Domande entro il 21 novembre**

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha reso noto che - nell'ambito del progetto "*Razionalizzazione Infrastruttura ICT e migrazione al Cloud*" previsto dal Programma Operativo Nazionale "*Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*" - intende procedere alla **costituzione di un elenco aperto di istituzioni universitarie ed enti di ricerca pubblici e privati, operanti nell'ambito del "cloud computing", per la formazione dei dipendenti pubblici**.

Il possesso di competenze digitali da parte dei dipendenti pubblici – si legge nel comunicato - rappresenta una condizione essenziale per consentire l'adattamento dei servizi della pubblica amministrazione all'era digitale, affinché gli interventi producano effetti concreti.

I soggetti interessati all'avviso devono avere esperienza nella progettazione ed erogazione di percorsi formativi sugli aspetti tecnici, economico-finanziari ed organizzativi legati all'adozione del cloud computing, nonché nell'elaborazione di documenti formativi e informativi, presentazioni e materiale divulgativo, il tutto fruibile anche attraverso l'ausilio di piattaforme open source di formazione a distanza.

**Le domande di partecipazione** dovranno pervenire all'Agenzia per l'Italia Digitale **entro il giorno 21 novembre 2022 alle ore 15:00** mediante invio di domanda sottoscritta digitalmente da parte del rappresentante legale o da un suo delegato, ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare l'Avviso pubblico e scaricare il modulo di domanda clicca qui.](#)

## **11. POSTE ITALIANE - Approvato dall'Unione europea il piano da 512 milioni di euro per la digitalizzazione dei piccoli comuni**

La Commissione europea ha approvato, ai sensi della normativa europea sugli aiuti di Stato, una misura italiana da **512 milioni di euro** volta a compensare **Poste Italiane** per la **creazione e l'aggiornamento di servizi digitali** nella sua **rete postale nei piccoli comuni italiani**.

Il regime fa parte del piano nazionale italiano per gli investimenti complementari che integrerà il piano di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR) con risorse nazionali.

L'obiettivo della misura è **fornire nuovi servizi digitali** della pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese dei **piccoli comuni con meno di 15 000 abitanti**, colmando così il divario digitale delle aree in questione, stimolando la crescita economica e lo sviluppo imprenditoriale e migliorando il contesto imprenditoriale e dei consumatori.

Nello specifico, la misura sosterrà l'installazione e/o l'ammodernamento di:

1. **ATM** (Automated Teller Machine);
2. **stazioni self-service** per l'accesso ai servizi pubblici digitali;
3. **schermi interattivi** e sportelli negli uffici interessati di Poste Italiane.

Nell'ambito della misura, che **durerà fino al 31 dicembre 2026**, il sostegno assumerà la forma di una **sovvenzione diretta e coprirà i costi di sviluppo**.

Altre due compensazioni erano già state varate a favore del gruppo Poste Italiane:

- una prima tranche, il 5 ottobre 2022, da **21,1 milioni** per l'installazione di 5 mila **stazioni di ricarica per veicoli elettrici** in 2.100 piccoli comuni italiani e
- una seconda, il 19 ottobre 2022, da **20 milioni** per la **creazione di 80 spazi di co-working** in città di piccole e medie dimensioni.

Queste ultime, insieme all'investimento appena approvato, fanno parte di un progetto più ampio ("**Progetto Polis**") che consentirà a Poste Italiane di fornire una serie di servizi alla popolazione dei piccoli Comuni e delle zone isolate della penisola.

Nel concedere il proprio nulla osta la Commissione europea "ha valutato la misura alla luce delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di alcune attività economiche a determinate condizioni – si legge in una nota della Commissione".

Secondo quanto rilevato da Bruxelles "*la misura è **necessaria e adeguata** per migliorare l'accesso digitale e semplificare la pubblica amministrazione digitale nei settori interessati. Inoltre, la misura è **proporzionata** in quanto è limitata al minimo necessario e ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri*".

## **12. VOUCHER CONNETTIVITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI - Richieste entro il 15 dicembre 2022**

Il Ministero dello Sviluppo economico ha previsto un voucher per **incentivare la digitalizzazione delle imprese**, attraverso contributi economici per acquistare abbonamenti internet ultraveloci.

L'incentivo è partito dal primo marzo scorso e potrà essere richiesto **entro e non oltre il 15 dicembre 2022**.

L'agevolazione consiste in un contributo che parte da un minimo di **300 euro** ad un importo massimo di **2.500 euro** per **servizi di connettività a banda ultralarga** da 30 Mbit/s (megabit per secondo) ad oltre 1 Gbit/s (Gigabit per secondo), di **durata pari a 18 o 24 mesi**.

L'intervento è stato approvato con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 dicembre 2021.

Tale decreto è stato successivamente modificato con D.M. 27 aprile 2022.

Le risorse stanziare sono pari a **608.238.104,00 euro** e sono finanziati dal **Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020**.

Al momento sono ancora disponibili circa **589 milioni di euro**.

Gli operatori di telecomunicazioni che vorranno aderire si potranno accreditare sul portale dedicato di Infratel Italia, che gestisce l'incentivo per conto del Ministero dello sviluppo economico.

Il voucher è rivolto a:

- **micro, piccole e medie imprese**
- **persone fisiche** titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una **professione intellettuale** (articolo 2229 del Codice civile) o una delle **professioni non organizzate** (legge 14 gennaio 2013, n. 4).

Le imprese e i professionisti potranno richiedere il voucher agli **operatori accreditati**, fino all'esaurimento delle risorse stanziare, **entro e non oltre il 15 dicembre 2022**.

L'intervento è stato affidato a **Infratel Italia S.p.A.**, sotto la sorveglianza della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico. L'attivazione dei servizi potrà essere richiesta dalle imprese e dai professionisti attraverso i consueti **canali di vendita degli operatori** di telecomunicazioni.

LINK:

[Per maggiori informazioni e consultare la normativa di riferimento dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato di INFRATEL Italia e consultare il manuale operativo clicca qui.](#)

### **13. MAGGIORAZIONE "WEDDING" HO.RE.CA. PER BAR E RISTORANTI - Fondo di 10 milioni di euro - Fissate le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione de minimis - Al via dal 7 al 21 novembre**

Con **Provvedimento del 2 novembre 2022, Prot. n. 406608/2022**, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime *de minimis* al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, comma 17-bis del D.L. n. 152/2021, convertito dalla L. n. 233/2021.

Con tale provvedimento è stato approvato il modello "**Dichiarazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto della maggiorazione "Wedding – HO.RE.CA"** per bar e ristoranti di cui all'articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152", con le relative istruzioni.

Il contributo a fondo perduto della maggiorazione "Wedding - HO.RE.CA" per bar e ristoranti è una misura volta a sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione.

In particolare, l'art. 1, comma 17-bis, D.L. n. 152/2021 ha previsto un contributo a fondo perduto stanziando un **fondo pari a 10 milioni di euro**.

Con il **D.M. 29 aprile 2022** del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Turismo e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stati determinati **i soggetti beneficiari e l'ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione**.

Gli aiuti sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo wedding, intrattenimento e HO.RE.CA previsto dall'art. 1-ter, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis") e che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

- **56.10** - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- **56.21** - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
- **56.30** - Bar e altri esercizi simili senza cucina.



Al fine dell'erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti devono inviare all'Agenzia delle Entrate, mediante procedura web, una dichiarazione attestante l'ammontare degli aiuti di Stato nell'ambito del regime "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, il cui modello è stato approvato con il citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022.

La trasmissione della Dichiarazione può essere effettuata **a partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022.**

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022, del modello di dichiarazione e delle istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 29 aprile 2022 clicca qui.](#)

## **14. PNRR - 150 milioni di euro per lo sviluppo della logistica agroalimentare nelle aree portuali - Pubblicato l'avviso pubblico - Domande entro il 25 novembre**

1) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, il **decreto 30 agosto 2022** del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante le "Disposizioni necessarie all'attuazione **dell'Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»**, previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1, del PNRR, con particolare riferimento alla finalità di sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti".

In particolare il decreto stabilisce le condizioni e le modalità per il **sostegno finanziario alla realizzazione di progetti di investimento volti alla riqualificazione e all'ammodernamento della capacità logistica dei porti**, in favore dei settori **agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo**, definendo le caratteristiche dei soggetti beneficiari del finanziamento e dei progetti ammissibili, l'importo delle risorse concedibile nonché la procedura e le ulteriori condizioni ai fini dell'accesso e del mantenimento del finanziamento.

Per gli anni **dal 2022 al 2026**, sono disponibili per l'attuazione del presente intervento risorse finanziarie pari a **150 milioni di euro** a valere sui fondi del PNRR destinati all'Investimento 2.1 «**Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo**», previsto nell'ambito della Missione 2, Componente 1.

Un importo pari ad almeno **il 40%** delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

Possono presentare domanda di accesso al contributo le **Autorità di sistema portuale**, con un massimo di due progetti per soggetto richiedente.

Ogni progetto di investimento dovrà avere un **costo complessivo tra i 5 e i 20 milioni di euro**, per un **finanziamento massimo concedibile di 10 milioni di euro**.

In due su tre delle tipologie di finanziamento previste dal Decreto e dall'Avviso pubblico, il contributo è calcolato con il meccanismo del funding gap.

**Le agevolazioni saranno concesse a fondo perduto**, nella forma della sovvenzione diretta, sulla base di una procedura di selezione valutativa a graduatoria.

Sono ammissibili ai finanziamenti a fondo perduto i progetti di investimento funzionali allo sviluppo della logistica agroalimentare per i porti, riconducibili a una o più delle seguenti linee d'azione:

- a) realizzazione, rifunzionalizzazione, ampliamento, ristrutturazione e digitalizzazione di aree, spazi e immobili connessi alle attività e ai processi logistici delle aree portuali;
- b) **efficientamento e miglioramento della capacità commerciale e logistica** attraverso interventi volti al potenziamento delle infrastrutture per il trasporto alimentare, anche al fine di ridurre i costi ambientali e le emissioni nel trasporto di materie prime, semilavorati e merci tra centri produttivi, centri logistici e mercati;
- c) **miglioramento dell'accessibilità ai servizi hub** e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture portuali anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative e/o a «zero emissioni»;

- d) **rafforzamento dei controlli merceologici** volti a preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità e caratteristiche produttive, anche al fine di ridurre gli sprechi alimentari;
- e) **riduzione degli impatti ambientali** attraverso interventi di riqualificazione energetica; incremento del livello di tutela ambientale.

I contributi sono concessi sulla base di una procedura di **selezione valutativa a graduatoria**.

**2)** In data 21 ottobre 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole l'**avviso pubblico** per l'accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti per lo **sviluppo della logistica agroalimentare** tramite il miglioramento della capacità **logistica delle aree portuali**, a cui sono destinati 150 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 nell'ambito della misura PNRR "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo".

In linea con le direttive fornite dal decreto firmato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 30 agosto 2022 sono **definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e gli elementi e la documentazione utili allo svolgimento dell'iter istruttorio**.

Le domande di accesso agli incentivi, complete dei relativi allegati e documenti richiesti, dovranno essere presentate all'Agenzia Invitalia **esclusivamente tramite posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo [logisticaporti@postacert.invitalia.it](mailto:logisticaporti@postacert.invitalia.it), **a partire dalle ore 12:00 del 31 ottobre e fino alle 12:00 del 25 novembre 2022**.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 30 agosto 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero e per consultare il testo dell'Avviso pubblico clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito di INVITALIA clicca qui.](#)

## **15. CREDITO DI IMPOSTA PER L'E-COMMERCE DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - Definita la percentuale del bonus fruibile - Istituito il codice tributo**

**1)** Per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, il comma 131, dell'articolo 1, della L. n. 178 del 2020 (*Legge di bilancio 2021*) ha previsto la concessione, per i **periodi d'imposta dal 2021 al 2023**, del credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 91 del 2014, convertito dalla L. n. 116 del 2014, alle reti di **imprese agricole** e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in **forma cooperativa** o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «**strade del vino**».

**2)** Con **provvedimento del 20 maggio 2022, Prot. 174713**, l'Agenzia delle Entrate ha definito, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta** a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari **volte a migliorare le potenzialità di vendita a distanza tramite il commercio elettronico**.

**3)** Con il successivo **provvedimento del 2 novembre 2022, Prot. n. 2022/406604**, la stessa Agenzia delle entrate fissato **al 100%** la **percentuale di credito effettivamente fruibile** da parte delle suddette reti di imprese.

Considerato che, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2021, è inferiore al limite di spesa, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario **è pari al 100 per cento dell'importo del credito richiesto**.

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d'imposta fruibile nel **proprio cassetto fiscale**, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

**4)** Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in questione, l'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 64 del 3 novembre 2022**, ha istituito il seguente codice tributo da indicare in F24

• **"6990"** denominato *"CREDITO D'IMPOSTA E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE – articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"*.

Il credito di imposta non è automatico, ma per la sua fruizione è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate la **comunicazione delle spese effettuate in ogni periodo d'imposta dal 2021 al 2023**.

La **comunicazione – da trasmettere esclusivamente per via telematica - dovrà essere inviata:**

- per le spese sostenute nel 2021: **dal 20 settembre al 20 ottobre 2022;**
- per le spese sostenute nel 2022: **dal 15 febbraio al 15 marzo 2023;**
- e per le spese sostenute nel 2023: **dal 15 febbraio al 15 marzo 2024.**

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 406604/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 174713/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 64/E/2022 clicca qui.](#)

## **16. RISTORAZIONE - Stanziare risorse per favorire la transizione ecologica e premiare la qualità**

**1)** Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, l'**articolo 1, comma 826, della L. n. 234/2021** (Legge di bilancio 2022) ha previsto la istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, **con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022**.

**2)** In attuazione di questa disposizione è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2022, il **decreto interministeriale 6 maggio 2022**, recante *"Interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione"*, con il quale vengono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche, come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.

Gli **obiettivi del provvedimento** sono due:

- a) sostenere e incrementare l'offerta, nel settore della ristorazione, di prodotti alimentari tipici, ad indicazione geografica e biologici;
- b) migliorare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici nelle regioni di riferimento, nonché dei prodotti ad indicazione geografica e biologici.

Sono **ammessi alle agevolazioni** i seguenti soggetti:

- a) le imprese di ristorazione con somministrazione di pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale;
- b) le imprese ricettive, ivi inclusi gli agriturismi, con attività di somministrazione pasti rientranti nella tradizione culinaria regionale e nazionale;
- c) i pubblici esercizi, ivi incluse scuole ed ospedali, con attività di somministrazione.

Gli interessati possono presentare **istanza di agevolazione alle Regioni e alle Province autonome** di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite con propri provvedimenti attuativi da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma vengono **ripartite in parti uguali** tra i soggetti beneficiari che hanno presentato una domanda ritenuta ammissibile e che siano in possesso dei requisiti previsti.

**3)** Successivamente, in attuazione dell'articolo 5 del decreto interministeriale 6 maggio 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il **decreto 15 settembre 2022**,

recante "*Modalità attuative del decreto 6 maggio 2022, concernente gli interventi per **favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione***".

Con tale provvedimento vengono definiti:

- il metodo applicativo di ripartizione del Fondo,
- l'ammontare assegnato a ciascun territorio regionale (art. 3),
- le modalità procedurali di richiesta del beneficio (art. 4) e
- le modalità di verifica dei requisiti di ammissibilità (art. 5).

Il Fondo è **ripartito su base regionale**. In sostanza a ciascuna Regione è assegnata una quota percentuale del Fondo in proporzione alla media tra la percentuale di denominazioni protette e la percentuale di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), riferibili al proprio territorio regionale, rispetto al totale di denominazioni protette e di PAT presenti sul territorio nazionale, secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del decreto (art. 3, comma 2).

Nel caso in cui una denominazione protetta afferisca a più di un territorio regionale, la stessa viene conteggiata suddivisa tra il numero delle regioni interessate.

La quota assegnata al territorio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol è, a sua volta, ripartita tra le Province autonome di Trento e Bolzano.

Ai fini del coordinamento, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dal presente decreto, il decreto ha previsto la istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'**Osservatorio per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati** (art. 6).

LINK:

[Per consultare il testo del D.I. 6 maggio 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 15 settembre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Tabella che riporta la ripartizione del Fondo e l'assegnazione delle risorse alle Regioni clicca qui.](#)

## **17. PNRR - VALORIZZAZIONE DEI BREVETTI - BANDO DI 8,5 MILIONI DI EURO PER I PROGETTI POC - Termine di presentazione dei progetti al 14 novembre 2022**

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del 28 ottobre 2022 è stato **prorogato al 14 novembre 2022 il termine ultimo, precedentemente fissato al 31 ottobre 2022**, di presentazione dei programmi di valorizzazione dei brevetti per il finanziamento di **progetti di Proof of concept (POC)** di cui al decreto direttoriale del 28 luglio 2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022.

Ricordiamo che con **8,5 milioni di euro** di risorse messe a disposizione dal PNRR sono finanziate attività di valorizzazione dei brevetti promosse da Università, Enti pubblici di ricerca e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) attraverso progetti **Proof of Concept (PoC)**.

È quanto ha previsto il **nuovo bando del Ministero dello sviluppo economico**, del quale è stato dato avviso con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 215 del 14 settembre 2022, che rende operativa la misura destinata a sostenere lo sviluppo delle invenzioni brevettate dal mondo della ricerca al fine di favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione da parte del sistema industriale.

A partire **dal 24 settembre e fino al 14 novembre 2022** sarà possibile presentare i progetti la cui realizzazione rientra tra le linee di intervento della riforma della proprietà industriale adottata dal Ministero dello sviluppo economico.

Per l'attuazione del bando la Direzione generale si avvale dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, quale soggetto gestore.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la versione completa del bando Proof of Concept PNRR clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito di INVITALIA clicca qui.](#)

## **18. BONUS DISTRIBUZIONE GIORNALI - Istanze entro il 14 novembre**

L'articolo 67, comma 1, del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021, ha previsto, per l'anno 2021, un **credito d'imposta per le spese sostenute, per l'anno 2020**, per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.

Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

Il bonus è pari al **30% delle spese sostenute nel 2020** per la distribuzione e il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

I beneficiari sono imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della **diffusione della stampa** in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.

Con **D.P.C.M. 26 ottobre 2021** sono state definite le modalità applicative e la procedura di accesso al credito.

La misura agevolativa è stata notificata alla Commissione europea che, con la **decisione positiva n. C(2022) 4898 final pubblicata in data 13 luglio 2022** sul sito della stessa Commissione Europea, si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.

Pertanto, con **decreto del Capo del Dipartimento del 2 agosto 2022**, a modifica del D.P.C.M. 26 ottobre 2021, sono stati definitivamente stabiliti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite.

Le imprese editrici che intendono accedere al beneficio per l'anno 2021 potranno presentare domanda al Dipartimento - a decorrere **dalle ore 10:00 del 14 ottobre 2022 alle ore 23:59 del 14 novembre 2022** - attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale *impresainungiorno.gov.it*.

La domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa **esclusivamente per via telematica**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria clicca qui.](#)

## **19. FONDO PER LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE - Assegnazione di contributi ai Comuni - Domande di accesso al Fondo dal 14 novembre al 14 dicembre 2022**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022, il **Decreto 16 settembre 2022** con il quale il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili stabilisce l'**assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive**.

Sono **ammessi al contributo gli interventi di demolizione delle opere abusive** di cui all'Elenco A allegato al presente decreto, per un importo complessivo pari ad **euro 1.223.698,15**.

Gli importi ammessi al contributo indicati nell'elenco A allegato al presente decreto sono assegnati ai comuni ad **integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive ivi indicati**.

Sono, inoltre, **ammessi al contributo con riserva di integrazione documentale** gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'Elenco B allegato al presente decreto, per un **importo complessivo pari ad euro 1.169.575,54**.

Gli importi ammessi al contributo indicati nell'Elenco B sono **assegnati con riserva di integrazione documentale** ai comuni ad integrazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive ivi indicati.

Con un **comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022**, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, rende noto che **a decorrere dalle ore 12:00 del 14 novembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 14 dicembre 2022** i comuni posso presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Allegato riportante gli Elenchi A e B clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla presentazione della domanda dalla pagina dedicata al Fondo demolizioni clicca qui.](#)

## **20. INDUSTRIA CONCIARIA - 10 MILIONI DI EURO PER INVESTIMENTI INNOVATIVI ECOSOSTENIBILI - Domande dal 15 novembre**

Con **decreto direttoriale del 6 settembre 2022** sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore dell'industria conciaria) e la tutela della filiera del settore conciario previste dal **decreto interministeriale 30 dicembre 2021**.

Della pubblicazione del decreto direttoriale del 6 settembre 2022 ne è stata data notizia con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2022.

A partire **dalle ore 10:00 del prossimo 15 novembre** le imprese appartenenti ad un distretto conciario sul territorio nazionale potranno richiedere contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti d'investimento legati all'innovazione dei prodotti e dei modelli produttivi anche in un'ottica di ecosostenibilità ed economia circolare.

Possono **beneficiare delle agevolazioni** le imprese operanti nell'industria conciaria e facenti parte dei distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.

L'elenco dei Comuni interessati è riportato nell'Allegato n. 1 al citato decreto direttoriale 6 settembre 2022.

Sono **ammissibili alle agevolazioni** le spese complessivamente non inferiori a 50 mila euro e non superiori 200 mila euro, per la realizzazione di programmi di investimento ad elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, incluse le attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

La soglia massima delle spese ammissibili si innalza invece a 500 mila euro per progetti integrati di distretto che presentino determinate caratteristiche.

Al fine di facilitare la presentazione delle domande le imprese potranno avviare la precompilazione della modulistica **già a partire dalle ore 10:00 dell'8 novembre**.

La misura verrà **gestita da INVITALIA** per conto del Ministero dello sviluppo economico.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

## **21. AUTOTRASPORTATORI - CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARBURANTE - Istituito il codice tributo**

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per l'esercizio delle attività di trasporto, tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 65 del 9 novembre 2022**, ha istituito il **codice tributo "6989"** denominato "*credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per l'esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*".

Ricordiamo che l'**articolo 3 del D.L. n. 50/2022, convertito dalla L. n. 91/2022**, prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un **contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto del gasolio**, alle condizioni ivi indicate.

Il credito di imposta, regolato dal **decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 217 del 13 luglio 2022** e dal **Decreto direttoriale n. 324 del 29 luglio 2022** della Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l'Autotrasporto dello stesso Ministero, è pari al 28% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022, al netto dell'IVA, per l'acquisto di carburante impiegato su mezzi di categoria Euro 5 o superiore.

**Lo stanziamento per il 2022 è pari a 496.945.000 euro.**

Possono beneficiarne le **imprese di autotrasporto di merci per conto terzi con sede o stabile organizzazione in Italia**.

La richiamata normativa prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili debba **tramettere telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso**, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Sul sito delle Dogane sono disponibili il **modello di istanza** e le **FAQ** che chiariscono i dubbi più frequenti relativi all'applicazione della misura.

LINK:

[Per consultare o della risoluzione n. 65/E/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Dogane clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una Guida all'utilizzo della piattaforma clicca qui.](#)

## **22. SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE - In arrivo contributi a fondo perduto per spese sanitarie e di sanificazione da emergenza Covid-19 - Domande entro il prossimo 7 dicembre**

In data 7 novembre 2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – **Dipartimento dello Sport**, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2022** relativo alle modalità e ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del **contributo a fondo perduto** - per un totale complessivo di **79.940.247,52 euro** - a ristoro delle **spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi**

**dell'infezione da COVID-19**, in favore delle società sportive professionistiche, delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021.

Sono oggetto del contributo le spese effettuate dalle predette società e associazioni sostenute tra il 1° febbraio 2020 e il 31 marzo 2022 per: la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari; la sanificazione degli ambienti in cui si svolgono le attività; l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale; ecc.

L'**ammontare delle spese** sostenute dovrà essere **certificato** dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente oppure da un revisore legale, un commercialista, un consulente del lavoro o dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Le **richieste** per l'agevolazione dovranno essere trasmesse – entro il prossimo 7 dicembre - agli **organismi sportivi di riferimento**:

- **per le società sportive professionistiche**: alle rispettive Federazioni sportive nazionali oppure se diversamente indicato alle leghe che organizzano i rispettivi campionati;
- **per le società e associazioni sportive dilettantistiche**: alle rispettive Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva presso cui sono associate.

Gli **organismi sportivi** che ricevono la domanda devono procedere alla **verifica dei requisiti**, di ammissione e relativi alle spese, e proporre un **prospetto** con tutti i dati e i dettagli da trasmettere al **Dipartimento per lo Sport** entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Nel comunicato stampa viene ricordato che anche i soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del D.P.C.M. 16 settembre 2021 **dovranno presentare una nuova istanza**.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa e consultare il testo del D.P.C.M. 3 ottobre 2022 e scaricare il format da compilare clicca qui.](#)

### **23. SICUREZZA SUL LAVORO - Al via le domande per il finanziamento di progetti finalizzati alla riduzione degli infortuni**

Con un comunicato stampa del 7 novembre 2022, l'INAIL ha reso noto che ha pubblicato, in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0, il **bando BIT** per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla **riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico** o al **miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori** tramite l'utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0.

Con il bando l'INAIL mette a disposizione delle imprese **2 milioni di euro sotto forma di contributi** alla spesa sostenuta, nella misura **del 50 per cento**, per un **importo minimo non inferiore a euro 100.000,00** e per un importo massimo **non superiore a euro 140.000,00** per ciascun progetto.

**Soggetti beneficiari** sono: start up, micro piccole, medie e grandi imprese, con stabile organizzazione in Italia, che non abbiano impedimenti di alcun genere a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Ciascuna impresa partecipante può presentare una sola proposta progettuale in forma singola o in qualità di capofila di partenariati costituiti da più imprese.

I **progetti ammissibili al finanziamento** devono essere integralmente compresi in una delle seguenti categorie di aiuti:

- **Aiuti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** (Art. 25 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014);
- **Aiuti all'innovazione a favore delle PMI** (Art. 28 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014);
- **Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione** (Art. 29 del Regolamento europeo GBER n. 651/2014).



Le domande devono essere trasmesse **dal 7 novembre 2022 al 16 gennaio 2023**, tramite la piattaforma dedicata.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa dell'INAIL e consultare il testo del Bando clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e procedere all'inoltro della domanda clicca qui.](#)

## **24. ART BONUS - Soggetti beneficiari - Chiarimenti dall'Agenzia delle entrate**

Sono ammissibili al **credito di imposta Art bonus** quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle **categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 per l'accesso al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi.**

Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 542 del 2 novembre 2022**, con cui ha chiarito che la *ratio legis* è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che **svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo**, non rilevando l'effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell'ammissibilità all'Art bonus.

L'articolo 1 del D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, convertito dalla L. n. 106 del 29 luglio 2014, prevede un credito d'imposta ("**Art bonus**"), nella misura del **65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro** da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per interventi di **manutenzione**, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di **appartenenza pubblica**, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Tale credito d'imposta - riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali **nei limiti del 15 per cento** del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa **nei limiti del 5 per mille** dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo - è altresì riconosciuto anche qualora le **erogazioni liberali** in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti **cessionari** o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Come precisato nella **circolare n. 24/E del 31 luglio 2014**, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di **beni culturali pubblici**;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di **appartenenza pubblica**, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di **nuove strutture**, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di **beni culturali pubblici** qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Nel caso di specie con parere dal competente Ministero della cultura è stato evidenziato che sono ammissibili al credito di imposta **Art bonus** quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle **categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 per l'accesso al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi.**

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 542/2022 clicca qui.](#)

## **25. CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT - Scadenza prorogata al 23 novembre 2022**

Il **10 marzo 2022** è partita la rilevazione campionaria del Censimento permanente delle istituzioni non profit, la cui conclusione è stata **prorogata ulteriormente al 23 novembre 2022**.

Il Censimento ha l'obiettivo di **ampliare il patrimonio informativo disponibile sul settore** tramite l'approfondimento di tematiche specifiche e la valorizzazione degli archivi amministrativi, verificando e completando, allo stesso tempo, le informazioni presenti nel Registro statistico delle istituzioni non profit.

In questa edizione **sono circa 110.000 le Istituzioni campione coinvolte**, che dovranno partecipare alla rilevazione attraverso la compilazione autonoma di un questionario on line oppure attraverso un'intervista faccia a faccia con un rilevatore.

Il Censimento permette di cogliere le peculiarità, il ruolo e la dinamicità di un settore strategico come il non profit in Italia, fornendone un quadro statistico ufficiale e affidabile.

Le istituzioni non profit incluse nel campione, estratte dal Registro statistico delle istituzioni non profit, ricevono la **lettera informativa** a firma del Presidente dell'ISTAT contenente le modalità per partecipare.

Per ricevere assistenza alla compilazione e chiarimenti durante la rilevazione è possibile:

- Rivolgersi al **Numero Verde gratuito 800.188.847** (Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, esclusi festivi, dalle ore 9:00 alle ore 19:00):
- **Scrivere alla casella di posta elettronica** [censimento.inp@istat.it](mailto:censimento.inp@istat.it)

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito dell'ISTAT clicca qui.](#)

## **26. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - In arrivo una nuova versione - Impiego di codici QR e vincite istantanee**

Messa in campo negli stessi mesi che hanno visto esordire l'ormai abbandonato Cashback di Stato, la **Lotteria degli Scontrini** è ancora oggi attiva e destinata a un rinnovamento.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Agenzia delle Entrate e Sogei sono già al lavoro sui cambiamenti che caratterizzeranno la **nuova versione**.

Stando alle ultime informazioni trapelate, i lavori sul sistema tecnico e informatico si concluderanno entro la fine del 2022.

Seguirà poi una necessaria **fase di test** condotta nei primi mesi del 2023, con l'obiettivo di arrivare infine al lancio nella seconda metà del prossimo anno. Insomma, il debutto non è dietro l'angolo.

### **Due le principali novità introdotte.**

Anzitutto, **non bisognerà più mostrare il proprio codice personale in cassa**. Verrà dunque meno uno dei fattori che hanno fin qui ostacolato l'adesione all'iniziativa.

Lo scontrino emesso conterrà infatti un **codice QR** che potrà essere scansionato dall'acquirente attraverso la fotocamera del proprio smartphone, semplicemente l'applicazione Gioco Legale sviluppata da Sogei per conto di ADM.

Arriveranno poi le **vincite istantanee**. In altre parole, non sarà più necessario attendere le estrazioni (attualmente settimanali, mensili o annuali) per sapere se si è stati baciati dalla fortuna.

In fase di realizzazione anche il sistema che si occuperà di accreditare automaticamente i premi.

Agli **esercenti** toccherà infine l'obbligo di adeguare i terminali POS e i **registratori di cassa**, in modo che possano emettere gli scontrini con allegati i codici QR. Si lavora per evitare che questo si traduca in una spesa.

L'obiettivo rimane lo stesso di sempre, perseguito fin dalle prime fasi del progetto: promuovere l'utilizzo dei **pagamenti digitali**, contrastando al tempo stesso al piaga dell'evasione fiscale. Non è infatti possibile ottenere i ticket utili alla partecipazione se la transazione avviene in contanti.

(Fonte: *Puntoinformatico*)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla nuova applicazione Gioco legale clicca qui.](#)

## **27. PNEUMATICI INVERNALI 2022/2023 - Obbligo dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023**

Torna la stagione fredda e tornano puntuali gli **obblighi di gomme invernali** anche per quest'anno.

Il cambio gomme è previsto dall'**articolo 6, comma 4, lett. e) del Codice della strada**, introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120.

Con la "**Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve**" emanata il **16 gennaio 2013, Prot. 1580** dall'allora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato individuato nel periodo **dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno** l'arco temporale in cui può essere previsto l'obbligo gomme invernali.

Successivamente, lo stesso Ministero, con la **circolare n. 1049 del 17 gennaio 2014**, ha introdotto la **deroga di un mese** per il montaggio e lo smontaggio delle gomme invernali che, dunque, si possono già avere **dal 15 ottobre** e togliere **non oltre il 15 maggio**.

Ricordiamo che **si definiscono "invernali"** - e quindi in regola con le varie Ordinanze - le gomme che riportano impresse sul fianco le **sigle M+S, M&S, MS, M-S** (Mud + Snow, fango + neve).

Si ricorda, inoltre, che le gomme invernali devono essere omologate, altrimenti si è comunque a rischio sanzioni.

Tutti gli automobilisti dotati di gomme quattro stagioni non devono cambiare i pneumatici, perché validi anche per il periodo invernale, essendo adeguati alle alte e basse temperature, a ogni condizione meteo e del manto stradale.

Inoltre, possono circolare su strada, senza effettuare il cambio pneumatici, quelle persone che hanno a disposizione nel bagagliaio della propria auto le catene da neve.

Il codice della strada prevede che si debbano utilizzare le gomme invernali (o avere a bordo le catene da neve) sui tratti autostradali e stradali (statali, provinciali e comunali) a rischio neve o ghiaccio.

L'obbligo vale solo in quei tratti dove il gestore o ente proprietario della strada (Regione, Provincia o Comune) lo abbia prescritto tramite un'ordinanza.

Chi non monta le gomme invernali rischia una sanzione pecuniaria il cui importo dipende dalla tipologia di strada su cui si stava circolando.

Nel dettaglio, le sanzioni amministrative per chi trasgredisce l'obbligo di pneumatici invernali sono:

- **da 41 a 169 euro** per chi circola nel centro urbano;
- **da 85 a 338 euro** fuori dal centro urbano;
- **da 80 a 318 euro** se si è sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada.

Inoltre, l'agente che ha constatato la violazione del conducente può **intimare il fermo del veicolo** fino a quando questo non sarà dotato di gomme invernali o di catene.

In caso di inosservanza del fermo è prevista una **sanzione ulteriore di 84 euro** e la **decurtazione di 3 punti della patente**.

L'obbligo di montare gomme invernali o catene da neve, quando previsto, **non si applica ai ciclomotori a due ruote e ai motocicli**. Tuttavia i ciclomotori a due ruote e i motocicli non possono circolare in presenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'obbligo di gomme invernali e per consultare le varie ordinanze emesse da Regioni e Province clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco dei tratti autostradali in cui vige l'obbligo delle gomme invernali clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) TARIFFA DOGANALE UE 2023 - AGGIORNATA LA NOMENCLATURA COMBINATA**

È stato pubblicato, sulla G.U.C.E. n. L 282 del 31 ottobre 2022, il **Reg. (UE) 2022/1998** della Commissione del 20 settembre 2022, che **modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87** del Consiglio relativo alla **nomenclatura tariffaria e statistica** ed alla **tariffa doganale comune**.

Si tratta del provvedimento con il quale, ogni anno, viene **aggiornata la tariffa doganale** che sarà applicata **dal 1° gennaio al 31 dicembre** dell'anno successivo.

L'Unione europea ha approvato la nuova tariffa doganale 2023 necessaria per l'espletamento di tutte le formalità doganali, compresa l'applicazione dei dazi e della corretta aliquota IVA.

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento \(UE\) 2022/1998 clicca qui.](#)

### **2) CONTRIBUTI EX INPGI - NUOVI CHIARIMENTI DALL'INPS**

L'INPS, con il **messaggio n. 3922 del 31 ottobre 2022**, torna ad occuparsi del trasferimento della **funzione previdenziale da INPGI a INPS** con effetto dal 1° luglio 2022, limitatamente alla Gestione sostitutiva.

Pertanto, fino al mese di competenza di giugno 2022 gli obblighi contributivi restano riferiti alla **Gestione sostitutiva** dell'AGO INPGI.

Per quanto riguarda le domande di rateazione presentate, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'INPS precisa che dovranno comprendere tutte le esposizioni debitorie maturate nelle Gestioni amministrate dell'Istituto e dovranno essere presentate in modalità telematica.

Le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell'INPGI saranno respinte e il contribuente sarà invitato a utilizzare il predetto servizio Inps che consente l'invio della domanda in modalità telematica.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3922/2022 clicca qui.](#)

### **3) ART BONUS - SOGGETTI BENEFICIARI - CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Sono ammissibili al **credito di imposta Art bonus** quei soggetti dello spettacolo riconducibili in astratto alle **categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 per l'accesso al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), a prescindere dalla concreta percezione di tali contributi**.

Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 542 del 2 novembre 2022**, con cui ha chiarito che la *ratio legis* è infatti quella di sostenere il finanziamento di tutti quei soggetti che **svolgano stabilmente, in maniera strutturata e con continuità attività di spettacolo**, non rilevando l'effettivo riconoscimento a tali soggetti di ulteriori e diverse agevolazioni pubbliche ai fini dell'ammissibilità all'Art bonus.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 542/2022 clicca qui.](#)

### **4) GIOVANI LAVORATORI - COMUNICAZIONI PERSONALIZZATE CON QR CODE**

Con il **messaggio n. 3993 del 7 novembre 2022**, l'INPS ha reso noto che, in attuazione del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, è operativo il nuovo **Sistema di comunicazione personalizzata e approfondita con QR-Code per giovani lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato**.

Ad un campione di lavoratori neoiscritti nel mese di luglio 2022 al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), compresi nella fascia d'età dai 18 ai 30 anni, sarà inviata una lettera con la richiesta di inquadrare il QR-Code in essa contenuto per aprire lo spot della campagna di informazione.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3993/2022 clicca qui.](#)

## **5) SPID - RILASCIATE OLTRE 32 MILIONI DI IDENTITA' DIGITALI**

Prosegue, anche nel 2022 la crescita costante del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) nella direzione tracciata dalla strategia "Italia Digitale 2026" che prevede entro il 2026 l'utilizzo dell'identità digitale per il 70% della popolazione.

Nel corso del mese di settembre sono stati superati i 32 milioni di identità digitali, di cui **oltre 10 milioni attivate solo negli ultimi 12 mesi**.

Anche i numeri legati all'utilizzo sono in costante crescita: nel 2021 sono stati oltre mezzo miliardo gli accessi, mentre sono stati circa 675 milioni nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2022.

La crescita è stata possibile anche grazie al **progressivo aumento dei servizi delle Amministrazioni pubbliche accessibili con SPID**, passate da poco più di 5.000 a febbraio 2021 a 12.459 a settembre 2022.

Al tempo stesso nel corso del 2022 sono state adottate le linee guida per l'utilizzo di SPID da parte dei minori e quelle per i gestori di attributi qualificati.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

## **6) FOTOVOLTAICO - RICERCA REGIONE PER REGIONE**

**Il Piemonte è la regione che produce più elettricità dal fotovoltaico, seguita da Lombardia e Veneto.**

La **Valle d'Aosta è la regione più efficiente a produrre corrente dal sole**: seguono l'Emilia Romagna e il Piemonte.

Lo attesta una ricerca di **A.C.E.P.E.R. (Associazione dei consumatori e produttori di energie rinnovabili)** che riunisce 10.000 impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, pari ad oltre 7.000 associati per una potenza installata complessiva che supera i 2 GWp.

Lo studio è stato effettuato su un **campione di 5.236 impianti fotovoltaici dislocati in 17 regioni**.

La classifica di ACEPER vede in testa la **Valle d'Aosta** come regione più virtuosa con 960.391 KWh (chilowattora) prodotti realmente e una produzione attesa, secondo misurazione Pvgis, pari a 1.011.502 KWh, con un rapporto quindi tra produzione reale e produzione attesa del 95%.

Secondo gradino del podio per l'**Emilia-Romagna**, con 37.939.525 KWh prodotti e 43.840.630 KWh attesi (rapporto dell'87%), che precede il **Piemonte**, terzo con 139.917.414 KWh prodotti e 162.741.031 KWh attesi (rapporto dell'86%), ma nettamente primo per KWh prodotti da fotovoltaico.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

## **7) FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' – RIPARTITE LE RISORSE PER L'ANNUALITA' 2022 2022**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022, il **decreto 22 settembre 2022 del Presidente del Consiglio dei Ministri** recante la **ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2022**.

In particolare il decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di **euro 30.000.000,00** a valere sul Fondo di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:

- a) **euro 15.000.000,00** al finanziamento dei **centri antiviolenza** pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
  - b) **euro 15.000.000,00** al finanziamento delle **case-rifugio** pubbliche e private già esistenti in ogni regione.
- tra gli interventi da finanziare, tenuto conto delle specifiche esigenze della programmazione territoriale, vi sono le iniziative volte a sostenere la **ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza**, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione; il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza; i **progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita**; le azioni di informazione, comunicazione e formazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **8) PARTITE IVA IN CALO NEL TERZO TRIMESTRE 2022**

**Nuove partite IVA in calo del 12,4% nel terzo trimestre del 2022**, rispetto allo scorso anno.

Lo ha evidenziato il Ministero dell'Economia e delle finanze nell'**Osservatorio sulle partite IVA**.

Il 69,7% delle partite IVA è stato aperto da persone fisiche, il 21,8% da società di capitali e solo il 2,8% da società di persone.

Rispetto al terzo trimestre 2021 si rileva un **calo generale per tutti i soggetti giuridici**.

Nel periodo in esame **44.713 soggetti hanno aderito al regime forfetario**, pari al 47,5% del totale delle nuove aperture, con una flessione del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze clicca qui.](#)

### **9) COLONNINE DI RICARICA DELLE SOCIETA' ELETTRICHE - ESENZIONE DA ACCISA ESCLUSA**

**Non gode dell'esenzione dall'accisa l'energia elettrica impiegata per la ricarica dei veicoli aziendali a trazione elettrica** presso infrastrutture di ricarica realizzate nelle proprie sedi operative da società esercenti centrali di produzione o reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Lo ha ribadito l'Agenzia delle Dogane con la **circolare n. 37/D del 17 ottobre 2022**.

Anche quando l'azienda che produce energia elettrica è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il mero inquadramento del servizio di ricarica come attività propria del titolare delle infrastrutture a ciò dedicate non rappresenta un elemento sufficiente per ricomprendere i relativi consumi nel perimetro agevolativo, **non essendo tali consumi riconducibili né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell'operatività della centrale di produzione.**

**Gode invece di esenzione l'energia elettrica impiegata per l'alimentazione delle infrastrutture di ricarica che venga prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili** con potenza disponibile superiore a 20 kW, in linea con quanto previsto dall'art. 52, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 37/D/2022 clicca qui.](#)

### **10) CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 10 NOVEMBRE - APPROVATO IL "DECRETO AIUTI QUATER"**

Il **Consiglio dei Ministri n. 4 del 10 novembre 2022** ha approvato un decreto-legge che introduce **misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.**

**Le principali misure introdotte riguardano:**

- Benefit aziendali esentasse,
- Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022,
- Disposizioni in materia di accise e d'imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti,
- Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette,
- Misure per l'incremento della produzione di gas naturale,
- Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento - Si stanziavano 80 milioni di euro per la concessione di un credito d'imposta agli esercenti per la trasmissione della fattura telematica all'Agenzia delle entrate,
- Tetto al contante - Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 5.000 euro.
- Superbonus - Si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
- Esenzioni in materia di imposte,
- Rinnovo del contratto degli insegnanti,
- Esenzione imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, comunque denominati, a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 2 al 12 Novembre 2022)**

**1) Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163:** Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero della transizione ecologica - Decreto 25 agosto 2022, n. 164:** Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai sensi dell'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero della salute - Decreto 21 settembre 2022:** Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina - Requisiti funzionali e livelli di servizio. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 2 settembre 2022:** Opzione per il mantenimento o meno dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 15 settembre 2022:** Modalità attuative del decreto 6 maggio 2022, concernente gli interventi per favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione. (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 13 settembre 2022:** Misura per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) D.P.C.M. 1 settembre 2022, n. 166:** Regolamento recante le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 19 settembre 2022, n. 171:** Regolamento di individuazione delle attività caritatevoli. (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale - Decreto 13 settembre 2022:** Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 13 settembre 2022, n. 172:** Regolamento per la disciplina delle forme e delle modalità con le quali l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi esercita le attività e i poteri previsti nei confronti degli intermediari del credito dell'Unione europea. (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) D.P.C.M. 22 settembre 2022:** Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 16 settembre 2022:** Assegnazione di contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive. (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173:** Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**14) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 1 settembre 2022, n. 174:** Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, emanato ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**15) Banca d'Italia - Provvedimento 2 novembre 2022:** Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**

### **Unione europea**

### ***I provvedimenti scelti per voi***

**(dal 2 al 12 Novembre 2022)**

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022** che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 284 del 4 novembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)



**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**